

STATUTO
della Fondazione
"SENIOR ITALIA FOUNDATION ONLUS"

Art.1
Denominazione e sede

E' costituita la Fondazione avente natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "Senior Italia Foundation Onlus" con sede in Roma alla Via Duilio n. 13 - 00192.

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2
Scopi, settori di attività

La Fondazione non ha scopo di lucro.
Essa si propone il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, in particolare in ambito di assistenza e sostegno sociale, economico e socio sanitario a favore delle persone anziane in condizioni di particolare fragilità socio - economica e non autosufficienti.

Quali attività connesse a quella principale di cui sopra la Fondazione potrà:

- promuovere, istituire, sviluppare e realizzare iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, convegni, incontri, seminari, anche a carattere periodico, per evidenziare e diffondere le problematiche legate alla terza età ed alla tutela ed al diritto della salute, contribuendo anche ad iniziative promosse da altri enti o istituzioni, purché volti al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

- promuovere la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare, unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, esclusivamente per la realizzazione delle finalità proprie della Fondazione medesima;

- promuovere e sostenere iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini.

Alla Fondazione è fatto divieto di svolgere attività differenti da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, quali a titolo meramente esplicativo quelle indicate nel presente articolo, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3

Patrimonio, redditi - criteri e modalità di erogazione delle rendite e delle elargizioni.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo;
- dai contributi pubblici e privati e dalle elargizioni liberali destinate ad incrementarne il patrimonio;
- dalle eredità, donazioni e legati disposti a favore della fondazione;
- dai contributi ed elargizioni di singoli sostenitori. Ogni aderente ai centri anziani che volesse sostenere l'iniziativa riceverà una tessera attestante lo stato di "Sostenitore della Fondazione Senior Italia Onlus"

Per svolgere la propria attività, la Fondazione dispone:

- dei redditi del proprio patrimonio;
- dei proventi derivanti dallo svolgimento della propria attività istituzionale e dalle attività direttamente connesse;
- dei contributi e degli apporti finanziari dei sostenitori e di altri sovventori;
- delle erogazioni liberali e dei contributi destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali;
- delle somme derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali che non servono al conseguimento diretto delle finalità istituzionali.

I beni vanno iscritti nei registri di competenza o negli inventari secondo le disposizioni di legge.

Tutti i proventi, le elargizioni, le liberalità e le rendite facenti parte del patrimonio della Fondazione, verranno erogate, per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 4
Organi della Fondazione

Sono organi istituzionali della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Garanti; da nominare, a cura del Consiglio d'Amministrazione entro 180 giorni dalla costituzione della Fondazione;
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 5
Il Presidente

Il Presidente, ove non nominato nell'atto costitutivo, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra i membri del Consiglio stesso a scrutinio segreto.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione ed esercita in particolare le seguenti funzioni:

- convoca il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
- presiede il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- firma gli atti della Fondazione;
- adotta in via di urgenza i provvedimenti spettanti al Consiglio di Amministrazione; tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio alla prima nuova riunione;
- sovrintende al buon andamento della Fondazione;
- esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto;
- nomina i procuratori speciali e avvocati e procuratori alle liti.

Art. 6
Consiglio di Amministrazione

La fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di tre ad un massimo

di cinque membri.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato in prima istanza dal Fondatore. Successivamente il Consiglio è nominato, senza vincolo di mandato, dal Collegio dei Garanti.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 7
Decadenze e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla

carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Il Consiglio è sciolto nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri ovvero di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie accertate dal Collegio dei Revisori. Entro il termine dei sei mesi dallo scioglimento il consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento del membro più anziano del Consiglio.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 8
Poteri e compiti

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione, delibera di tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di regolamento o di statuto ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare delibera:

- la nomina del Presidente (salvo in sede di costituzione della Fondazione);
- sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- con voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
- il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, la destinazione di eventuali avanzi di gestione e di nuove maggiori entrate ed il passaggio dei fondi da conto a conto;
- sulle direttive concernenti le erogazioni della Fondazione, fermo restando quanto previsto nel presente Statuto;
- sulle direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- sugli atti di straordinaria amministrazione e per tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- sull'approvazione di eventuali regolamenti interni;

- l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art.17;
- sul conferimento di eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- la gestione del personale dipendente e dei collaboratori;
- l'acquisto e l'alienazione di immobili, per quanto ammesso dal vigente ordinamento, nonché di titoli del debito pubblico e di titoli di credito o azionari;
- l'accettazione di donazioni, eredità o legati;
- la locazione e la conduzione di immobili di durata superiore a nove anni, nonché la stipulazione di contratti di qualsiasi genere o tipo il cui importo superi quello determinato con apposita delibera;
- i ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive nonché le relative transazioni;
- tutte le convenzioni attinenti le attività della Fondazione;
- la nomina dell'Istituto di credito tesoriere e dei preposti ad intrattenere rapporti con gli istituti di credito;
- la nomina di eventuali direttori e procuratori.

Qualsiasi altro atto afferente al governo della Fondazione.

Art. 9 **Adunanze**

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattro ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10
Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti, di cui possono far parte preferibilmente rappresentanti delle seguenti Autorità (membro AIFA, membro del Ministero della Salute, membri dell'Istituto Superiore della Sanità) è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque.

Tale organo vigila sul corretto funzionamento della Fondazione, sulla corretta erogazione dei fondi, riferendo al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio dei Revisori eventuali irregolarità riscontrate.

Lo stesso inoltre è deputato a dirimere eventuali controversie sorte tra i membri della Fondazione sulla corretta interpretazione delle norme dello Statuto, svolgendo altresì funzioni di arbitrato tra i vari organi della Fondazione.

Il Collegio dei Garanti viene nominato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e dura in carica quattro esercizi.

Art. 11
Collegio Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dal Collegio dei Garanti ed è composto da tre membri, di cui uno avente le funzioni di Presidente e gli altri di revisori effettivi

Il Collegio rimane in carica tre anni.

Alla scadenza del mandato il Collegio dei Garanti provvede a riconfermare gli stessi ovvero ad eleggerne di nuovi.

Il Collegio in carica provvederà ad integrarsi cooptando i membri necessari, qualora uno o più revisori vengano meno per dimissioni o altre cause; i nuovi nominati resteranno in carica limitatamente al periodo per il quale erano stati nominati i loro predecessori.

Art. 12
Funzioni del Collegio

Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Fondazione. In particolare:

- redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sul risultato di gestione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli della Fondazione.

I componenti del Collegio hanno la facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezioni e controllo.

Art. 13
Indennità

Le cariche ricoperte in tutti gli organi della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14
Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente.

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro e sottoscritti dal Presidente del Collegio dei Revisori.

Art. 15
Bilancio

L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato.

La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l'indicazione dell'importo delle singole erogazioni. Al bilancio deve essere inoltre allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Il bilancio può essere esaminato ed analizzato anche dal Collegio dei Garanti.

Art. 16

Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve ed i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e per investimenti a sostegno del funzionamento della Fondazione.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17

Estinzione e devoluzione dei beni della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Verificandosi le circostanze per cui ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 del C.C. si rendesse necessaria l'estinzione/scioglimento o la trasformazione della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto a Fondazione avente scopi analoghi, ad altre organizzazioni non lucrative

di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18
Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.